Il Bollettino

della Corte Arbitrale Europea
Delegazione Italiana

N. 1 – gennaio - aprile 2003

IN QUESTO NUMERO:

1 NOTIZIE

1 PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSIMPREDIL (prosegue a p. 2)

COMMENTI (prosegue a p. 3)

2 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

CONVEGNO SULLA FINANZA INTERNAZIONALE E ARBITRATO

5 NOVITÀ LEGISLATIVE

8 GIURISPRUDENZA

12 SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

NOTIZIE DALLE SEZIONI LOCALI

13 CALENDARIO DEGLI EVENTI

15 TARIFFE IN EURO

NOTIZIE

ARBITRATO E CONCILIAZIONE IN MATERIA SOCIETARIA

E' stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo sulla definizione dei procedimenti in materia di diritto societario che prevede il ricorso ad arbitrato e conciliazione (v. Novità legislative)

Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 sulle definizione dei procedimenti in materia di diritto societario ed intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia (L. 3 ottobre 2001 n. 366), G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003 , S.O. n. 8/L

SITO WEB

E' stato recentemente aggiornato il sito web della delegazione italiana:

http://cour-europe-arbitrage.org/

PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSIMPREDIL

A seguito del Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 luglio 2002 con la Confedilizia per la costituzione della Camera Immobiliare della Corte Arbitrale Europea –Sezione della Delegazione Italiana della Corte medesima, con il compito di risolvere le controversie relative al settore immobiliare, in data 13 gennaio 2003 è stato sottoscritto un **PROTOCOLLO D'INTESA** tra la Corte Arbitrale Europea e la Associazione Imprese Edili (*Assimpredil*), rappresentata dal Presidente Piero Torretta, per la costituzione della Sezione Appalti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea. (***prosegue a p. 2***)

COMMENTI

PATTI PARASOCIALI E ARBITRATO

Giovanni Figà-Talamanca,
Docente di Diritto Commerciale presso l'Università di Roma,Tor Vergata

Il tema della mia relazione evoca in prima battuta una duplice prospettiva: da una lato si può osservare come il ricorso all'arbitrato sia molto frequente, se non generalizzato, nell'ambito dei patti parasociali o sindacati azionari; come è noto il ricorso all'arbitrato soddisfa in questo ambito non solo un'esigenza di qualificazione del giudice e di rapidità del giudizio, ma anche l'interesse specifico alla riservatezza della controversia, e della stessa pattuizione parasociale (almeno quando non ne sia imposta dalla legge la pubblicità). Dall'altro lato si deve rilevare che il dibattito sull'ammissibilità dei patti parasociali e quello sulla possibilità di compromettere in arbitri le controversie in materia societaria si sono sviluppati su percorsi paralleli e talvolta sovrapposti: incentrandosi entrambi sulla contrapposizione tra l'ambito dei "diritti disponibili" e la materia che si assume sottratta all'autonomia contrattuale dei soci. I dubbi sulla liceità, e conseguentemente sulla validità, degli accordi tra soci volti a regolare l'esercizio dei rispettivi diritti sociali, e specialmente dei sindacati di voto o "di amministrazione" , hanno continuato a prevalere nella giurisprudenza italiana di merito e di legittimità. Con il risultato di condizionare il funzionalità (se non la validità) delle clausole compromissorie contenute nei patti di sindacato stessi.
(***prosegue a p. 3***)

(***prosegue da p. 1***)
Con il compito di risolvere le controversie relative al settore delle costruzioni ed in particolare in materia di contratti di appalto.
Riportiamo qui di seguito il testo del protocollo: (*omissis*)

PREMESSO
- che la Corte Arbitrale Europea è organismo del Centro Arbitrale Europeo (Associazione dotata di personalità giuridica in base alla legge dell'Alsazia Mosella costituita con il patrocinio del Consiglio d'Europa, con sede in Strasburgo - Francia - al 3 quai Jacques Sturm, 67000);
- che la Associazione Imprese Edili – di seguito Assimpredil (con sede legale in Milano, Via S. Maurilio, 21), è l'organizzazione che raggruppa larga parte delle imprese edili delle province di Milano e Lodi;

CONSIDERATO
- che la giustizia ordinaria non consente di ottenere il soddisfacimento dei diritti in tempi ragionevoli e con oneri contenuti;
- che è obiettivo di ambedue le Parti fornire, a chi opera nel settore delle costruzioni ed ai possibili interessati in genere, un sistema rapido di tutela dei loro diritti, con modalità non complesse e con costi agevolmente sostenibili;
- che le procedure arbitrali costituiscono uno strumento che soddisfa le esigenze tutte sopraindicate;
- che le Parti intendono promuovere la costituzione della Sezione Appalti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea;
tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene:

1.- Premesse
Le premesse e le considerazioni che precedono sono parte integrale e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.
2.- Costituzione della Sezione Appalti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea
E' costituita, tra i due organismi sopra citati, la Sezione Appalti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, con il compito di risolvere le controversie relative al settore delle costruzioni ed in particolare in materia di:
a) contratti di appalto.
3.- Organi della Sezione Appalti
Sono organi della Sezione Appalti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea:
a) il Comitato Esecutivo;
b) il Presidente del Comitato Esecutivo.
4.- Composizione del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da sei membri, nominati pariteticamente dalle due organizzazioni che sottoscrivono il presente Protocollo, e durano in carica due anni. Nella prima riunione, i componenti del Comitato Esecutivo eleggono, a scrutinio segreto ed a maggioranza il Presidente e il Segretario.
5.- Sede
La Sezione Appalti della Delegazione Italiana ha sede allo stato - e fino ad eventuale differente decisione delle Parti - in Milano, Viale Cassiodoro, 3, presso la Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea.
6.- Procedimento
La Sezione Appalti della Corte Arbitrale Europea applicherà il Regolamento di Conciliazione ed il Regolamento di Arbitrato nazionale rituale accelerato della Delegazione Italiana precitata che, sottoscritto dalle Parti, viene allegato al presente accordo. La Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea si impegna a portare a conoscenza di Assimpredil eventuali modifiche apportate al regolamento medesimo entro quindici giorni dalla loro emanazione.
7. – Imparzialità
Secondo le tradizioni della Corte Arbitrale Europea la Sezione Appalti opererà in piena autonomia nella nomina degli arbitri e nella supervisione delle procedure arbitrali con la massima imparzialità, avendo come esclusiva finalità quella di contribuire a che sia resa giustizia da arbitri scelti e che operino in condizioni di assoluta indipendenza e imparzialità.
8.- Tariffe
Le tariffe da adottare sono quelle degli onorari e dei costi di procedura relative all'Arbitrato nazionale rituale accelerato anzidetto.
9- Durata
Il presente accordo durerà sino a che una delle due Parti, anche unilateralmente, non receda dallo stesso e comunque per un massimo di anni quattro.
10.- Disposizioni finali
La Assimpredil si impegna a diffondere tra i propri associati il testo del presente Accordo, nonché i Regolamenti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea e la clausola compromissoria allegata, raccomandandone l'adozione.

Corte Arbitrale Europea, Il Presidente, Mauro Rubino-Sammartano

Assimpredil, Il Presidente, Piero Torretta

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
(Risoluzione delle controversie tramite conciliazione e arbitrato)

Salva la facoltà di ricorso ai procedimenti cautelari e speciali nella fase sommaria, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a tentativo di conciliazione ad opera di un Conciliatore che sarà nominato d'intesa tra le Parti medesime.
In difetto di accordo sulla nomina, essa sarà effettuata dalla Sezione Appalti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, istituita dal Protocollo d'intesa stipulato in data 13 gennaio 2003 tra la Assimpredil e la Corte Arbitrale Europea.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro trenta giorni dall'intervenuta nomina del Conciliatore che, all'uopo, procederà alla convocazione delle Parti ed a formulare una proposta di risoluzione.
Se la conciliazione darà esito positivo, si redigerà processo

verbale che dovrà essere sottoscritto dalle Parti e dal Conciliatore. Il verbale costituirà a tutti gli effetti contratto di transazione.
Se la conciliazione non riuscirà il processo verbale potrà indicare le ragioni del mancato accordo. Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà deferita - come previsto nel Regolamento per Arbitrato nazionale rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, richiamato nel precitato Protocollo d'intesa e ove non sia vietato da espressa norma di legge - ad un arbitro unico che deciderà secondo diritto, da nominarsi in conformità al Regolamento medesimo, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.
L'arbitrato, salva diversa volontà delle Parti, avrà sede nel capoluogo di provincia ove è sito l'immobile.

CONVEGNO SULLA FINANZA INTERNAZIONALE E ARBITRATO

Si è tenuto a Milano il 7 febbraio 2003 il Convegno sulla finanza internazionale e arbitrato, con la partecipazione di oltre 130 iscritti. Il Convegno è stato organizzato dalla Corte Arbitrale Europea insieme al Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration ed The Mediterranean Arbitration Council, e si è tenuta in occasione delle Seconde Assise delle Istituzioni Arbitrali del Mediterraneo e del Medio Oriente. Il programma è stato il seguente:
Apertura dei lavori (Avv. Mauro Rubino-Sammartano, Presidente della Cour Européenne d'Arbitrage), ed Interventi Ufficiali; Finanza Internazionale: un'Arte; le sue Regole Scritte e Non Scritte (Prof. Maurizio Dallocchio, Direttore Area Finanza Aziendale e Immobiliare, Università Bocconi, Milano); Il Mondo Finanziario. Controversie e loro Superamento (Dr. Massimiliano Salvischiani, Responsabile Internal Audit, MPS Finance) ; Syndicated Loans e Arbitrato Una prospettiva italiana (Dr Alberto Basadonna, Responsabile Capital Markets, MPS Finance); Una prospettiva inglese (Ms. Sara Roach, Norton Rose); Controversie tra Stati e Arbitrato ICSID (Prof. Antonio Crivellaro, Docente, Esperto di Appalti Internazionali); Compravendita di Pacchetti Azionari e di Imprese e l'Arbitrato (M. Georges Berlioz, Avvocato a Parigi); Discussione; Colazione di Lavoro ; Patti Parasociali e Arbitrato (Prof. Giovanni Figà Talamanca, Docente di Diritto Commerciale presso l'Università di Roma, Tor Vergata); Conflittualità tra Soci e Società e Arbitrato (M. Bruno Leurent, Avvocato a Parigi); Borsa e Arbitrato (Prof. Juan Fernández-Armesto, già Presidente della Consob spagnola); Coffee Break; Finanza Internazionale nel Maschrek e Arbitrato (S.A. Il Principe Dr. Bandar Ben Salman Al Saud, Riyadh); Finanza Internazionale nel Maghreb e Arbitrato (M. Habib Malouche,Presidente, Mediterranean Arbitration Council); Finanza Internazionale e Mediazione (Mr. Mark E. Appel, Senior Vice President, International Centre for Dispute Resolution); Discussione e Chiusura dei Lavori

COMMENTI

PATTI PARASOCIALI E ARBITRATO *
(***prosegue da p. 1***)

Così, per ricordare un caso celebre, nella sentenza della Corte d'appello di Roma su *Mondadori c. Cir*: la Corte affermò l'invalidità del lodo arbitrale avente ad oggetto un contratto preliminare di permuta azionaria, inserito tra le clausole di un patto parasociale che includeva un sindacato di voto; invalidità derivante dal non aver rilevato gli arbitri la nullità del sindacato di voto.
D'altra parte e più in generale potrebbe darsi che nel giudizio arbitrale in materia di patti parasociali si pongano, in via principale o incidentale, questioni di diritto societario: potendosi metter allora in discussione la competenza degli arbitri a pronunciarsi, a seconda che la questione sia ritenuta o meno compromettibile. Del resto l'arbitrato previsto in un patto parasociale tende ad investire sempre, in via principale o in via incidentale, questioni relative al rapporto sociale (si pensi, al limite, ad un patto tra soci che si limiti a prevedere la devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie tra le parti originanti dal rapporto sociale).
Diviene dunque inevitabile tenere conto delle posizioni emerse in giurisprudenza quanto all'ammissibilità dell'arbitrato in materia societaria, peraltro con l'avvertenza che le pronunce prese in considerazione riguardano la previsione di giudizi arbitrali contenuta in clausole statutarie piuttosto che in patti parasociali.
Una rapida rassegna della giurisprudenza degli ultimi venti anni consente di rilevare più incertezze e oscillazioni che orientamenti consolidati.
In questa sede si può solo accennare alle questioni relative alla composizione del collegio arbitrale: controversa compatibilità della clausola di designazione "binaria" ad un giudizio su una lite con pluralità di parti o che conivolga anche la società (v. ad es. Cass. 15.4.1988, n. 2983; Cass. 13.4.1988, n. 2940); asserita neccessità del concorso della volontà di tutti gli interessati all'atto della designazione degli arbitri, e dunque di una deliberazione unanime (v. ad es. Cass. 14.9.1991, n. 9604; Cass. 24.8.1990, n. 8711; Cass. 6.8.1990, n. 7912); contestata possibilità di deferire la controversia ad un organo sociale, ma talvolta ammessa purché l'organo sia costituito prima che insorga la lite (ad es. Cass. 30.3.1981, n. 1826); altre volte ammessa ma solo come arbitrato irrituale (Cass. 11.5.1982, n. 2945).
Più rilevanti, nella prospettiva dei patti parasociali, che qui interessa, le pronunce che definiscono i limiti "per materia" al giudizio arbitrale (sebbene si tratti, come già precisato, di una casistica relativa alla validità di clausole compromissorie inserite negli statuti). Posto che l'art. 806 c.p.c. ammette l'arbitrato per le controversie che possono formare oggetto di transazione, e che la transazione non è ammessa su diritti non disponibili, si afferma talvolta che sono controversie non compromettibili (perché riguardano diritti non disponibili) tutte quelle che investono le regole di organizzazione e funzionamento della società, che come tali coinvolgerebbero interessi di terzi: ciò soprattutto nelle

società per azioni e a responsabilità limitata, per le quali si tratterebbe di norme di ordine pubblico. Altre volte si distingue, nell'ambito delle norme inderogabili che disciplinano la società, tra quelle poste nell'interesse di terzi e quelle che tutelano esclusivamente interessi dei soci: su queste ultime sarebbe ammesso il giudizio arbitrale.

Si osservi che gli orientamenti contrari all'arbitrato in materia societaria si fondano per lo più sul criterio dei "diritti disponibili", spesso senza distinguere tra indisponibilità della regola sostanziale (norma imperativa) e disponibilità della controversia sulla sua applicazione. In questo senso sembra prevalere negli interpreti il timore che nel deferire la controversia al giudizio degli arbitri le parti si sottraggano all'applicazione delle norme imperative. Laddove, stando ad un'interpretazione letterale, l'arbitrato dovrebbe essere ammesso per ogni controversia che può essere oggetto di transazione: resterebbero allora escluse solo quelle per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero (dunque al più l'azione ex art. 2409, alla quale è legittimato il p.m.: App. Ancona, 14.2.1998).

Comunque all'affermazione corrente in giurisprudenza, che esclude l'arbitrato in materia societaria quando si tratti di "diritti disponibili", non sembrano corrispondere esiti applicativi costanti.

Qualche esempio significativo: le controversie sulla formazione e approvazione dei bilanci sono compromettibili in arbitri stando all'autorevole giudizio di Trib. Milano 10.1.2000; nonché per Trib. Catania, 28.3.1998; la materia del bilancio riguarda invece diritti indisponibili la cui cognizione è riservata all'autorità giudiziaria per Cass., 30.3.1998 n. 3322; nonché per Trib. Napoli, 6.3.1993; Trib. Como, 26.5.1989; Trib. Padova, 18.1.1986; Trib. Genova, 25.1.1982; Trib. Roma, 19.6.1979.

Quanto alle controversie relative al procedimento assembleare e all'invalidità delle relative deliberazioni, esse sono compromettibili per Trib. Milano 29.1.1998; Trib. Milano, 3.10.1996; Trib. Milano, 18.5.1995; Trib. Forlì 31.10.1985; Trib. Roma, 23.7.1984. Non compromettibili, in quanto concernono la determinazione dell'"interesse sociale", per Cass., 21.12.2000 n. 16056; Cass., 23.10.1998, n. 10530; Trib. Trani 14.10.1999; Trib. Montepulciano, 22.12.1994; Trib. Ascoli Piceno, 4.10.1993; Trib. Ascoli Piceno, 21.10.1992; Trib. Pescara, 17.11.1992; Trib. Napoli, 30.3.1988; Pret. Castellamare di Stabia, 22.2.1988; App. Trieste, 12.12.1984;

Ammettono il giudizio arbitrale sulle controversie relative alla revoca o alla responsabilità degli amministratori: Cass., 2.9.1998, n. 8699; Trib. Catania, 20.4.1999; App. Milano, 14.1.1992; Trib. Milano, 2.12.1982; Trib. Genova, 25.1.1982. Lo negano invece Cass., 18.2.1988 n. 1739; Trib. Cagliari, 17.11.1997, Trib. Padova, 20.6.1989; sul rilievo che la giusta causa di revoca atteneva ad irregolarità nella redazione del bilancio; nonché Trib. Napoli, 14.3.1996; Trib. Trieste, 12.12.1990; Trib. Milano, 4.6.1990; Pret. Sestri Ponente, 2.3.1989.

Quanto alle controversie relative allo scioglimento della società, ritiene non possano essere oggetto di compromesso Cass. 19.9.2000, n. 12412; quelle in materia di esclusione sono per lo più considerate compromettibili: Trib. Bologna, 13.1.1997; Trib. Palermo6.12.1989; Trib. Torino, 13.9.1989; Trib. Como, 4.8.1988; Trib. Vicenza, 7.10.1982; Trib. Genova, 25.1.1982. Peraltro, nell'ammettere il giudizio arbitrale sull'esclusione, si ha spesso cura di sottolineare come questa non comporta in sé scioglimento della società (che si assume questione di diritti non disponibili): Cass. 3.8.1988 n. 4814; App. Trento, 20.3.1999; Trib. Roma, 26.3.1994. Esclude invece l'efficacia della clausola compromissoria in materia di esclusione nella società di due soli soci Trib. Torino, 15.12.1986. Compromettibili le controversie relative al recesso e alla liquidazione della quota per Trib. Milano, 10.11.1988; Trib. Pavia, 17.12.1987; Trib. Genova, 25.1.1982; non compromettibile quella relativa alla liquidazione della quota agli eredi del socio per Trib. Como, 2.3.1987.

* * *

Al di là della questione della validità della clausola compromissoria *ratione materiae* in rapporto alle norme inderogabili del diritto societario, si potrebbe osservare che, proprio con riguardo all'arbitrato, si ha una possibile "contaminazione" tra sociale e parasociale. In primo luogo si registrano le discussioni sulla necessità di un'approvazione espressa per iscritto della clausola compromissoria contenuta negli statuti, che, al di là della soluzione prevalente (in genere negativa: Cass., 7.10.1991, n. 10444; più sfumata la Cass., 18.2.1985, n. 1367), sembrano sintomatiche di una possibile lettura in senso "contrattuale" (e dunque, forse, parasociale) piuttosto che "organizzativo" (cioè societario in senso forte) della clausola stessa. Sensazione che emerge nuovamente quando si discute dell'introduzione o della modifica a maggioranza della clausola compromissoria negli statuti sociali, ovviamente nelle società che prevedono il principio maggioritario nelle modifiche statutarie (al proposito App. Bologna, 22.2.1997); nonché, più nettamente, quando si pone la questione del concorso della volontà di tutte le parti nella nomina del collegio arbitrale: materia, quest'ultima, che per lo più si ritiene sottratta ai processi decisionali societari, richiedendosi il consenso di ciascuno dei soci interessati alla controversia (Cass., 14.9.1991 n. 9604; Cass. 24.8.1990 n. 8711; Cass. 6.8.1990 n. 7912); altre volte si ammette peraltro una designazione a maggioranza del collegio, che darebbe luogo però ad un arbitrato irrituale (App. Roma, 4.12.1989).

Per converso si può osservare che le pattuizioni parasociali, nel cui ambito si collocano spesso clausole compromissorie, possono a volte assumere una dimensione in un certo senso "organizzativa": piuttosto che limitarsi a definire diritti e obblighi delle parti, il patto può prevedere anche assetti e processi attraverso i cui comporre gli interessi delle parti: si pensi ai patti relativi alla gestione di una società tra due soci con partecipazioni paritetiche, nella quale il semplice esercizio dei diritti di voto potrebbe condurre all'esercizio di un veto incrociato (e in ultima analisi allo scioglimento della società). In questo ambito

può ben darsi che il ricorso agli arbitri, piuttosto che definire i rispettivi diritti, serva a comporre gli interessi dei soci in funzione di un obiettivo comune. Ci si troverebbe allora, evidentemente, non tanto nell'ambito della giurisdizione quanto in quello della determinazione, rimessa ad un terzo, delle prestazioni richieste alle parti e delle rispettive pretese. Ciò che ne risulta potrebbe assimilarsi alla costituzione di una vera propria organizzazione societaria preposta alla gestione delle partecipazioni sociali delle parti.

Ancora, restando ai rapporti tra statuto e patti parasociali con riguardo all'arbitrato, è opportuno interrogarsi sulla portata della clausola statutaria che preveda il ricorso all'arbitrato "per ogni controversia tra soci (o tra soci e società) connessa alla partecipazione sociale"; e in particolare se la tale clausola investa anche le controversie relative a pattuizioni parasociali: in tal senso si veda App. Bologna, 11.6.1994.

* * *

La riforma delle società "di capitali", approvata il 10 gennaio scorso dal Consiglio dei ministri, introduce come è noto alcune nuove disposizioni in materia di arbitrato, oltre a disciplinare per la prima volta nell'ambito del codice civile i patti parasociali.

In particolare nel d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, recante "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria", agli artt. 34 ss., si introduce una nuova disciplina dell'arbitrato nelle società. Le nuove disposizioni regolano l'introduzione, modificazione o soppressione delle clausole statutarie, richiedendo maggioranze qualificate; la nomina degli arbitri, da demandare a soggetto estraneo alla società; la materia delle controversie sulle quali è ammesso l'arbitrato: può trattarsi di alcune o tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra questi e la società; anche se si ribadisce che deve trattarsi di diritti disponibili, nondimeno si prevede espressamente che possano essere demandate agli arbitri le controversie promosse da amministratori, sindaci, liquidatori o nei loro confronti; le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; oltre che quelle relative alla qualità di socio (a prescindere, dunque, dall'approvazione della clausola); sono espressamente escluse solo le controversie nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Peraltro si potrebbero sollevare dubbi sull'ammissibilità dell'arbitrato sulle controversie connesse con violazioni penali (tuttora previste in materia societaria, oltre che nel caso di fallimento) oltre che sul rapporto tra clausola compromissoria e procedure concorsuali.

E' comunque particolarmente significativa la disposizione che esclude l'applicazione dell'art. 819 c.p.c., legittimando così gli arbitri a pronunciarsi in via incidentale anche su questioni non compromettibili; ma in tal caso la controversia deve essere decisa secondo diritto.

Una speciale disposizione consente di prevedere, per le società di persone e a responsabilità limitata, il ricorso ad un terzo per la risoluzione di contrasti tra gli amministratori in ordine alla gestione della società, richiamando l'art. 1349 c.c.: si tratterebbe cioè di un (inedito) arbitraggio in materia societaria, non già di arbitrato.

Peraltro la nuova disciplina dell'arbitrato non è applicabile, per espressa riserva, alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, cioè alle società per azioni quotate o con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Questa esclusione può destare qualche perplessità, innanzitutto con riguardo alla definizione del suo ambito: la nozione di "società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante" è piuttosto vaga, e può dar luogo a incertezze che si riflettono sulla validità della clausola compromissoria e conseguentemente sulla competenza degli arbitri.

Si deve poi osservare che, per le stesse società quotate o con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante la riforma detta speciali prescrizioni di pubblicità dei patti parasociali, limitandone la durata a cinque anni: ciò evidentemente implica che i patti parasociali sono ammessi anche nelle altre società.

Per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, l'ammissibilità dell'arbitrato sulle controversie in materia societaria conferma la compromettibilità delle controversie relative ai patti parasociali, anche quando investono profili di organizzazione e funzionamento della società. Si potrebbe anzi ritenere che la deroga all'art. 819 c.p.c. valga anche per le questioni pregiudiziali affrontate dagli arbitri nei giudizi fondati su clausole compromissorie contenute in patti parasociali. Resterebbe solo da chiarire se una clausola statutaria che preveda in via generale il ricorso all'arbitrato per ogni controversia tra i soci investa anche le controversie relative ad eventuali patti parasociali.

Ma per converso ci si potrà domandare se il divieto di clausole compromissorie negli statuti delle società quotate o con azioni diffuse tra il pubblico non si estenda anche ai patti parasociali relativi alle stesse società. L'esclusione della clausola compromissoria nelle società ad azionariato diffuso insomma rischia di essere intesa con solo come garanzia del ricorso alla giurisdizione ordinaria in favore del risparmiatore (tipicamente non aderente ad un patto di sindacato), ma in generale come indice di un'incompatibilità dell'arbitrato con il mercato finanziario, le cui controversie si intenderebbero imperativamente assoggettare al giudice ordinario, ovvero a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie comunque amministrati da poteri pubblici (si veda la nuova disciplina della conciliazione, articoli 38 ss. del d.lgs. che definisce le norme di procedura in patria societaria).

In ogni caso, anche per chi convenga che le nuove disposizioni non vietino il ricorso all'arbitrato quanto ai patti parasociali relativi alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, resterebbe il problema dei limiti al giudizio arbitrale, in ordine alla cognizione, in via principale o incidentale, di questioni relative a diritti non disponibili: dato che la deroga all'art. 819 c.p.c. è prevista espressamente solo per l'arbitrato delle controversie relative alle società che non fanno ricorso al mercato capitale di rischio. Per i patti di sindacato relativi alle società quotate o "aperte" si riproporrebbero allora le stesse incertezze rilevate nel diritto vigente.

NOVITA' LEGISLATIVE

Arbitrato e conciliazione in materia societaria

Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 sulle definizione dei procedimenti in materia di diritto societario ed intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia (L. 3 ottobre 2001 n. 366), G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003 , S.O. n. 8/L [*testo scaricato da http://www.giustizia.it/dis_legge/dlgs_proc_dir_societario.htm#top*]

(*omissis*)

Titolo V - DELL'ARBITRATO

Art. 34

(*Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie*)

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 35

(*Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale*)

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile è ammesso fino alla prima udienza di trattazione, nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-*quinquies* del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Art. 36

(*Decisione secondo diritto*)

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.

Art. 37

(*Decisione di contrasti sulla gestione di società*)

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso.
3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

Titolo VI - DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 38

(*Organismi di conciliazione*)

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il

Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39.

Art. 39
(*Imposte e spese. Esenzione fiscale*)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall' imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.
4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.

Art. 40
(*Procedimento di conciliazione*)

1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
2. Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'articolo 38.
8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede dell'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

GIURISPRUDENZA

Arbitrato in materia di lavori pubblici – Impugnazione del lodo

In tema di appalti stipulati dalle amministrazioni non statali, poichè le previsioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, anche la composizione del collegio arbitrale è oggetto di regolamentazione pattizia e può essere identica o diversa da quella di cui al capitolato generale; conseguentemente, la questione relativa alla legittimità della composizione di tale collegio non si sottrae all'ordinaria disciplina dell'arbitrato e può essere s ollevata davanti al giudice dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 2 c.p.c. solo se sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale.

Cassazione Civile, Sezione I, 29 gennaio 2002, n. 1066

Soc. Costantini Impr. costruz. e appalti C. Prov. Latina

Impugnazione del lodo arbitrale – sua natura

L'impugnazione del lodo arbitrale non ha natura di appello limitato ma tende ad instaurare un procedimento nel quale si vuole ottenere, attraverso un provvedimento intermedio e strumentale di dichiarazione di nullità del lodo stesso, il riesame del merito; pertanto, non è necessario che vi sia un'istanza formale o un'espressa manifestazione di volontà specificamente contenuta nelle conclusioni, ben potendo la domanda (sia di nullità del lodo che di merito) risultare implicitamente o indirettamente dalle deduzioni o richieste complessivamente formulate.

Cassazione Civile, Sezione I, 30 gennaio 2002, n. 1230

C.F. Impr. dott. ing. Pulvirenti Fall Impr. Pulvirenti Fall. Impr. Pulvirenti C. Prov. Napoli

Lodo - giudizio di opposizione di terzo

Nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., cui fa riferimento in materia arbitrale l'art. 831 c.p.c., non esistono una fase rescindente ed una fase rescissoria; è ben possibile, pertanto, che si verifichi contrasto tra il lodo e la sentenza che ne definisce il giudizio d'impugnazione, conservando il lodo efficacia di giudicato tra le parti nei cui confronti è stato emesso.

Cassazione Civile, Sezione II, 07 febbraio 2002, n. 1737

Soc. La Nizzola C. Soc. Circide e altri

Impugnazione – lodo parziale - solo unitamente al lodo definitivo - riserva facoltativa d'impugnazione – esclusione nel procedimento arbitrale

Anche nella disciplina dell'arbitrato successiva all'entrata in vigore della riforma di cui alla legge n. 25 del 1994, il lodo parziale può ritenersi impugnabile solo unitamente al lodo definitivo nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo, non essendo utilizzabile, nel procedimento arbitrale, l'istituto della riserva facoltativa d'impugnazio ne, attesa la mancanza, nell'indicato procedimento, dei presupposti pratici funzionali all'applicabilità dell'istituto predetto (quali la comunicazione della sentenza parziale da parte della cancelleria e la fissazione di un'udienza successiva al deposito di detta sentenza, utile a segnare il termine finale per la formulazione della riserva).

Cassazione Civile, Sezione I, 22 febbraio 2002, n. 2566

Soc. Fiduciaria gen. e di revisioni contabili Soc. fiduciaria gen. e di revisioni contabili C. Soc. coop. Muratori e cementisti

Natura privata dell'arbitrato rituale - compromesso e la clausola compromissoria - patti di deroga alla giurisdizione - questione della deferibilità di controversia agli arbitri: questione non di competenza, ma di merito

Dalla natura privata dell'arbitrato rituale e del "dictum" che lo definisce e dalla qualificazione del relativo procedimento come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale discende che il compromesso e la clausola compromissoria si pongono quali patti di deroga alla giurisdizione, con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Cassazione Civile, Sezione I, 1 marzo 2002, n. 3026

Com. Mottola C. D'Auria e altri

Trasporto marittimo ed aereo - Polizza di carico - Clausola compromissoria per arbitrato estero

In tema di trasporti marittimi ed aerei, il principio della inidoneità della firma del caricatore a fungere da accettazione della clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta nella convenzione di trasporto non si applica tutte le volte in cui tale clausola sia stata espressamente e specificamente richiamata dalle parti (nella specie, attraverso l'apposizione di un timbro operante un rinvio "per relationem perfectam" all'originario "charter party" sottoscritto dagli originari contraenti e contenente la clausola "de qua").

Cassazione Civile (Ord.), SS. UU., 1 marzo 2002, n. 3029

Soc. Ums Generali Marine Soc. Ums generali Marine C. Soc. Clerici agenti

Lodo non più impugnabile - res iudicata civile

Costituendo il lodo non più impugnabile giudicato esterno rispetto al giudizio in cui le parti chiedono l'attuazione delle sue statuizioni, l'interpretazione del contenuto e della portata del "dictum" arbitrale si risolve in un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione delle norme e dei principi di diritto in tema di res iudicata, ovvero per vizi attinenti alla motivazione, i quali vanno specificamente

dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 c.c.
Cassazione Civile, Sezione II, 04 marzo 2002, n. 3066
Miele C. Croze

Sentenza sulla impugnazione del lodo per nullità – successivo giudizio di legittimità - sindacato sulla motivazione del lodo - inammissibilità
Nel giudizio di legittimità avverso la decisione resa dalla Corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo non è ammesso introdurre questioni che, direttamente o indirettamente, si risolvano in un sindacato sulla motivazione del lodo.
Cassazione Civile, Sezione I, 5 marzo 2002, n. 3121
Pres. Cons. e altri C. Cons. coop. costruz.

Arbitro – designazione da parte del presidente Tribunale - funzione di volontaria giurisdizione
In tema di arbitrato, il presidente del tribunale chiamato a designare l'arbitro in sostituzione della parte inerte svolge una funzione di volontaria giurisdizione di carattere non contenzioso e sostanzialmente suppletivo della carente attività negoziale di parte, con la conseguenza che, al provvedimento di nomina (così come a quello di revoca), non può legittimamente riconoscersi portata decisoria, giacché, se la nomina viene effettuata, ne potrà essere controllata la validità in qualsiasi sede (e, anzitutto, dallo stesso collegio arbitrale), mentre, se essa viene negata (o, una volta compiuta, viene poi revocata), sarà sempre la parte inadempiente a dover rispondere dell'eventuale pregiudizio subito dalla controparte nelle normali sedi contenziose.
Cassazione Civile, Sezione I, 5 marzo 2002, n. 3129
Assoc. temporanea Impr. De Parolis C. Soc. coop. Fibreno

Arbitrato in materia di lavoro - arbitrato irrituale ai sensi del contratto collettivo di categoria (dirigenti di aziendi industriali) – improponibilità della medesima azione in sede giudiziaria
Il dirigente di azienda industriale che, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, contenente una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale (senza che a ciò si sia opposta la controparte) per la determinazione dell'indennità supplementare in relazione alla mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non può (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo, ovvero che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela e in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all'utilizzazione del procedimento arbitrale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva dichiarato la inammissibilità della domanda in sede giudiziaria, in presenza di un lodo arbitrale che aveva validamente dichiarato l'irricevibilità del ricorso del dirigente per mancata osservanza del termine decadenziale previsto dalla procedura arbitrale).
Cassazione Civile, Sez. lavoro, 28 marzo 2002, n. 4566
Checchin C. Soc. coop. Certottica

Arbitrato in materia di lavoro – arbitrato irrituale – Limiti alla impugnazione in sede giudiziaria
Nell'ipotesi in cui il lavoratore (cui il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale). Ne consegue che la relativa decisione non è impugnabile in sede giudiziaria in ordine alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali le valutazioni relative al materiale probatorio, ovvero le scelte operate per comporre la controversia), ma soltanto per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato un lodo arbitrale emesso da un collegio di conciliazione e arbitrato al quale avevano fatto ricorso - in base all'art. 87 del relativo c.c.n.l. - due dipendenti ferroviari cui era stata inflitta una sanzione disciplinare, facendo riferimento alla valutazione delle risultanze delle prove operata dagli arbitri e alla inidoneità della decisione adottata a comporre la controversia).
Cassazione Civile, Sez. lavoro, 4 aprile 2002, n. 4841
Ferr. dello Stato s.p.a. C. Tringale Tringale e altri

Impugnazione - nullità della nomina degli arbitri - nullità del lodo
In caso di arbitrato rituale, la nullità della nomina degli arbitri determina, non l'inesistenza, ma la nullità del lodo da questi emesso, la quale non impedisce alla Corte d'appello che la rilevi di decidere nel merito a norma dell'art. 830, comma 2, c.p.c., dovendosi escludere che tale vizio sia di ostacolo al giudizio rescissorio.
Cassazione Civile, Sezione I, 9 aprile 2002, n. 5062
Ferranti Ferranti e a. e altri C. Cons. Acqued. Simbrivio Cons. per l'acquedotto del Simbruvio Cons. acqued. Simbrivio

Arbitrato ed arbitraggio - diversità di funzione – configurabilità dell'arbitraggio nella transazione - esclusione
La diversità di funzione tra gli istituti dell'arbitrato e dell'arbitraggio - composizione di una lite quanto al primo,

integrazione del contenuto negoziale quanto al secondo - comporta che presupposto fondamentale dell'arbitrato è l'esistenza di un rapporto controverso, che, invece, difetta del tutto nell'arbitraggio, con la conseguenza che quest'ultimo, pur trovando applicazione in numerosi contratti tipici, non è configurabile nella transazione, della quale è presupposto essenziale una controversia attuale o prevista.
Cassazione Civile, Sezione I, 19 aprile 2002, n. 5707
Com. Bronte C. Rizzo

Arbitrato irrituale – mandato conferito – limiti - accertamento riservato al giudice del merito
In tema di arbitrato irrituale, l'indagine diretta a stabilire se l'arbitro si sia mantenuto o meno nei limiti dell'incarico ricevuto si risolve nell'individuazione dell'estensione e dei limiti del mandato conferito, tramite la determinazione dell'effettiva volontà dei mandanti e, quindi, in un accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.
Cassazione Civile, Sezione I, 19 aprile 2002, n. 5721
Soc. Telespazio C. Barresi

Appello incidentale – Esclusione dell'onere della parte vittoriosa in primo grado
La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che la parte, totalmente vittoriosa in prime cure, fosse tenuta all'impugnazione incidentale per riproporre in appello la questione della sussistenza in capo agli arbitri irrituali del potere di decidere con effetti negoziali le controversie insorte tra le parti, questione non esaminata dal giudice di primo grado, il quale aveva dichiarato la nullità del lodo per la mancanza di una volontà collegiale degli arbitri).
Cassazione Civile, Sezione I, 19 aprile 2002, n.5721
Soc. Telespazio C. Barresi

Impugnazione per nullità del lodo - sentenza della corte d'appello - ricorso per cassazione avverso la stessa - questione di giurisdizione - ammissibilità
L'espressione "motivi attinenti alla giurisdizione" di cui al numero 1 dell'art. 360 c.p.c. - richiamata dall'art. 374 c.p.c. nel delineare uno degli ambiti di competenza delle Sezioni unite - comprende l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sorga in funzione dell'accertamento della compromettibilità ad arbitri, e quindi della validità del compromesso o della clausola compromissoria; conseguentemente, è ammissibile la questione di giurisdizione sollevata con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo.
Cassazione Civile, Sezioni unite, 24 aprile 2002, n. 6034
Com. Brienza C. Soc. Impr. Giuseffi costruz. e altri

Trasferimento di immobile in virtù di lodo arbitrale - imposta registro - base imponibile
In tema di imposta di registro, l'applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, di cui all'art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con preclusione del potere dell'ufficio di effettuare l'accertamento in rettifica, è subordinata ad alcune condizioni, costituite dalla presentazione di un'esplicita istanza del contribuente di volersi avvalere di tale criterio, dalla circostanza che l'immobile sia dotato di rendita catastale e non sia edificabile, nonché dalla espressa indicazione di un valore del bene, alla data dell'atto, non inferiore a quello desunto dai valori parametrici catastali e dai coefficienti di riferimento. A quest'ultimo riguardo, in caso di trasferimento di immobile in virtù di lodo arbitrale, per "data dell'atto" deve intendersi, ai sensi dell'art. 823, comma 4, c.c. (come modificato dall'art. 2 della legge n. 28 del 1983), quella della sottoscrizione da parte degli arbitri - che è produttiva di effetti vincolanti tra le parti - con la conseguenza che a tale data occorre far riferimento per individuare i coefficienti di rivalutazione applicabili.
Cassazione Civile, Sezione V, 07 giugno 2002, n. 8267
Min. fin. C. Raimo e altri

Domanda di arbitrato – requisiti della sua idonea ad instaurare validamente il procedimento arbitrale
La domanda di arbitrato, volta ad ottenere la risoluzione del contratto contenente la clausola compromissoria e la restituzione della caparra versata dalla parte istante, se integrata nel termine assegnato ad entrambi i contendenti dagli arbitri con l'indicazione della "causa petendi" originariamente omessa, è idonea ad instaurare validamente il procedimento arbitrale con conseguente obbligo per gli arbitri di pronunciarsi sul merito dell'anzidetta domanda.
App. Messina, 12 febbraio 2002
Mollica C. Ruffo Matricardi e altri, in *Foro It., 2002, I, 884*

Impugnazione del lodo rituale - procedimento per la determinazione del compenso degli arbitri - Non sussistenza di litispendenza
Non è ravvisabile litispendenza tra l'impugnazione del lodo rituale ex art. 829 ss. c.p.c. e il procedimento avviato dagli arbitri davanti al Presidente del tribunale - ex art. 814 comma 2 c.p.c. - al fine di ottenere la determinazione del compenso loro spettante, a seguito della mancata accettazione da parte dei litiganti dell'onorario liquidato nel lodo stesso.
Trib. Busto Arsizio, 03 gennaio 2002 in *Giur. di Merito, 2002, 329*

Criteri per la determinazione del compenso dovuto agli arbitri

Il compenso dovuto agli arbitri in esito alla procedura ex art. 814 comma 2 c.p.c. va bensì ancorato al valore della controversia, ma con specifico riferimento alle questioni e richieste oggetto in concreto della decisione adottata col lodo.

Trib. Busto Arsizio, 03 gennaio 2002 in *Giur. di Merito, 2002, 329*

Arbitrato in materia di lavoro - Procedimento e punizioni disciplinari – Impugnazione avanti al collegio arbitrale

Il rimedio dell'impugnazione avanti al collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59, comma 7, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, come richiamato dall' art. 58, comma 9, del c.c.n.l., comparto Scuola, costituisce rimedio facoltativo utilizzabile in via alternativa o preventiva rispetto alla contestazione giurisdizionale del provvedimento disciplinare; in base al principio generale della prevalenza dello strumento della tutela giurisdizionale si deve allora ritenere che l'impugnazione della sanzione secondo la procedura ex art. 59 cit. non precluda la successiva proposizione del ricorso giurisdizionale.

Cons. Stato, Sezione VI, 26 aprile 2002, n. 2249

Ciocia C. Min. tesoro e altri

Arbitrato in tema di lavori pubblici - Art. 32 comma 2 l. 11 febbraio 1994 n. 109 - questione di costituzionalità manifestamente infondata

Controversia sulle norme regolamentari - Giurisdizione amministrativa

Divieto di svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi - Art. 151 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 – Illegittimità

E' manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 32 comma 2 l. 11 febbraio 1994 n. 109 - nella parte in cui prevede che il giudizio arbitrale sulle controversie in materia di lavori pubblici sia deferito ad un collegio costituito presso la camera arbitrale, a sua volta istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - per violazione dell'art. 102 cost., sollevata in relazione all'assunto secondo cui il legislatore avrebbe introdotto una sorta di magistratura permanente parallela a quella ordinaria, operante presso un organo amministrativo, demandandone la disciplina a norme secondarie; ciò stante l'alternatività dell'arbitrato, liberamente scelto dalle parti in conflitto, e dal momento che la designazione del terzo membro da parte della Camera arbitrale (la cui attività resta estrinseca alla fase propriamente decisoria) è effettuata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati tra soggetti particolarmente qualificati, nonchè tenuto conto che il regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 è di quelli "autorizzati" ad innovare a livello primario.

Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia avente ad oggetto le norme regolamentari, concernenti l'arbitrato in tema di lavori pubblici, che attribuiscono il compito di formare il collegio arbitrale alla camera arbitrale costituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 150 e 151 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), poichè a fronte di tali norme, adottate nell'esercizio di un potere autoritativo di cui si contesta il cattivo uso e non la sussistenza, sono configurabili posizioni giuridiche private di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo perfetto

E' illegittimo il divieto di svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi, posto dall'art. 151 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (concernente gli arbitrati in materia di lavori pubblici), poichè viene inibita - in modo assoluto ed incondizionato - l'assunzione di incarichi anche relativi a controversie estranee e quella riguardante i lavori pubblici, quindi insuscettibili di ledere il pur prevalente interesse alla serenità e terzietà dei collegi arbitrali, così limitando senza ragione la libera esplicazione dell'attività professionale.

T.A.R. Lazio, Sezione III, 07 giugno 2002, n. 5302

Ord. avv. Torino e altri C. Pres. Cons.

Arbitrato in materia di lavori pubblici – Impugnazione - Interesse del singolo professionista

L'art. 10 comma 7 d.m. 2 dicembre 2000 n. 398 (recante le norme di procedura del giudizio arbitrale in materia di lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 l. 11 febbraio 1994 n. 109), nella parte in cui sancisce il vincolo di solidarietà passiva delle parti per il pagamento delle spese del giudizio arbitrale e di consulenza tecnica, non contrasta con gli art. 91 ss. c.p.c., che tale vincolo escludono, ponendosi invece in linea con l'art. 814 comma 1 dello stesso codice, proprio in tema di arbitrato.

Sussiste l'interesse del singolo professionista, astrattamente idoneo a svolgere l'incarico di arbitro su designazione delle parti, ad impugnare in via immediata e senza attendere alcun provvedimento applicativo le norme regolamentati (art. 150 e 151 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) che attribuiscono il compito di formare il collegio arbitrale, designandone il terzo membro con funzioni presidenziali, alla camera arbitrale costituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

T.A.R. Lazio, Sezione III, 11 giugno 2002, n. 5432

Spagnuolo Vigorita e altri C. Pres. Cons. e altri

Arbitrato in materia di lavori pubblici - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia avente ad oggetto le norme regolamentari relative al procedimento di arbitrato in tema di lavori pubblici dettate con d.m. 2 dicembre 2000 n. 398, adottate nell'esercizio di un potere autoritativo di cui si contesta il cattivo uso e non la sussistenza.

T.A.R. Lazio, Sezione III, 11 giugno 2002, n. 5437

Alpa e altri C. Min. trasp. e altri

Arbitrato in materia di lavori pubblici - norme di procedura - disciplina peculiare che si discosta dal modello del codice di rito - legittimità

Il d.m. 2 dicembre 2000 n. 398, recante le norme di procedura del giudizio arbitrale in materia di lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 l. 11 febbraio 1994 n. 109, nelle parti in cui delimita inderogabilmente l'oggetto del giudizio alla domanda di arbitrato, all'atto di resistenza di controparte ed alle controdeduzioni dell'istante con esclusione delle possibili richieste ulteriori, ampliamenti e aggiornamenti, pone il divieto di proporre domande nuove che hanno titolo nella riconvenzionale del resistente, cristallizza l'oggetto del giudizio prima della composizione del collegio e fissa il contenuto della domanda arbitrale, da osservarsi a pena di nullità rilevabile d'ufficio, è legittimo ancorchè non conforme agli art. 164, 180, 183 e 189 c.p.c., poichè il citato art. 32 della legge ha inteso introdurre una disciplina peculiare, con possibilità di discostarsi dal modello del codice di rito, fermi restando i relativi principi fondamentali costituenti limiti esterni al potere regolamentare; e con siffatti principi non collidono tali disposizioni, dal momento che, ai sensi degli art. 816 comma 2 e 829 n. 7 dello stesso codice di rito, le parti possono liberamente dettare la disciplina delle modalità di svolgimento del procedimento, compreso il regime delle nullità che intendano introdurre.

T.A.R. Lazio, Sezione III, 11 giugno 2002, n. 5437

Alpa e altri C. Min. trasp. e altri

Giustizia amministrativa - impugnabilità del lodo arbitrale in materia disciplinare nel pubblico impiego

Ai fini dell'impugnabilità del lodo arbitrale in materia disciplinare nel pubblico impiego, l'errore rilevante come vizio del consenso è l'errore, di fatto o di diritto, che verte sull'esistenza o inesistenza di fatti o norme giuridiche, ma non l'errore di giudizio o l'errore di diritto attinente all'interpretazione ed alla valutazione della portata delle norme.

T.A.R. Lombardia, Sezione I, 18 marzo 2002, n. 1161

Cucciniello C. Min. fin.

TARIFFE IN EURO

Riportiamo nuovamente le tariffe in •uro degli arbitrati secondo le regole della Corte Arbitrale Europea

ARBITRATO "ORDINARIO"

Valore della controversia	*Tariffa*
Da 0,01 a 5.000,00 •	• 0,00
Da 5.000,01 a 25.000,00 •	• 250,00
Da 25.000,01 a 40.000,00 •	• 400,00
Da 40.000,01 a 50.000,00 •	• 500,00
Da 50.000,01 a 75.000,00 •	• 750,00
Da 75.000,01 a 100.000,00 •	• 1.000,00
Da 100.000,01 a 125.000,00 •	• 1.250,00
Da 125.000,01 a 150.000,00 •	• 1.500,00
Da 150.000,01 a 175.000,00 •	• 1.750,00
Da 175.000,01 a 200.000,00 •	• 2.000,00
Da 200.000,01 a 225.000,00 •	• 2.250,00
Da 225.000,01 a 250.000,00 •	• 2.500,00
Da 250.000,01 a 275.000,00 •	• 2.750,00
Da 275.000,01 a 300.000,00 •	• 3.000,00
Da 300.000,01 a 325.000,00 •	• 3.250,00
Da 325.000,01 a 350.000,00 •	• 3.500,00
Da 350.000,01 a 375.000,00 •	• 3.750,00
Da 375.000,01 a 400.000,00 •	• 4.000,00
Da 400.000,01 a 425.000,00 •	• 4.250,00
Da 425.000,01 a 450.000,00 •	• 4.500,00
Da 450.000,01 a 475.000,00 •	• 4.750,00
Da 475.000,01 a 500.000,00 •	• 5.000,00

ARBITRATO "RAPIDO"

Si applicano le stesse tariffe dell'arbitrato ordinario fino ad un valore della controversia pari ad Euro 50.000 ; per valori superiori si applicano le tariffe dell'arbitrato ordinario con abbattimento del 30%

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Arbitrato e procedure di conciliazione nelle controversie societarie, di Giorgio Bernini, Anna Maria Bernini, Fiorenzo Festi, Rolandino Guidotti, Nicola Soldati, Ilario Manghi, Ernestino Bruschetta, Giuseppe De Palo e Leonardo D'Urso, *Le monografie di Diritto e Pratica delle Società n. 1/marzo 2003* (*Il Sole 24 Ore - Pirola*) - pp. 90

CALENDARIO DEGLI EVENTI

LECCE, 11 aprile 2003

CORTE ARBITRALE EUROPEA – SEZIONE PUGLIA
Programma del convegno sull'Arbitrato – Lecce, 11 aprile 2003 Patria Palace Hotel, su L'Arbitrato: riforme & prospettive (Moderatori: Avv. Carlo Mignone, Avv. Silvio Bonea). Per informazioni Avv. Dario Lupo, *avvocato@dariolupo.it*

9.00 Apertura dei lavori (Avv. Mauro Rubino-Sammartano, Presidente della Cour Europeénne d'Arbitrage e dellaDelegazione Italiana CEA; Avv. Roberto Barberio, Presidente Sezione Puglia, Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea)
9.15 La giustizia alternativa tra arbitrato e A.D.R. (Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi, Incaricato di Diritto Processuale Civile presso l'Università di Bologna)
9.45 9.45L'arbitrato e la conciliazione nelle recenti riforme del legislatore (Prof. Avv. Carmen Perago, Incaricato di Teoria Generale del Processo presso l'Università di Lecce)
10.15 Coffee break
10.45 L'arbitrato nei patti parasociali (Prof. Avv. Angelo Bracciodieta, Associato di Diritto Commerciale presso l'Università di Bari)
11.15 L'arbitrato nel campo del lavoro (Prof. Avv. Domenico Garofalo, Associato di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza di Taranto)
11.45 L'Arbitrato negli appalti pubblici (Avv. Antonello Leogrande, Studio Legale Buonfrate, Leogrande & Partners, Taranto)
12.15 Arbitrato e mediazione nella Corte Arbitrale Europea (Avv. Mauro Rubino-Sammartano, Presidente della Cour Europeénne d'Arbitrage e della Delegazione Italiana CEA)
12.45 Interventi e discussione
13.15 Pausa
15.00 L'arbitrato nel campo amministrativo (Avv. Pietro Nicolardi, Studio Legale Nicolardi, Lecce)
15.30 L'arbitrato nel diritto societario: cosa cambia con la riforma (Avv. Tomaso Galletto, Studio Alpa e Galletto, Genova; Vice Presidente Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea)
16.00 Coffee break
16.30 L'arbitrato come strumento per la risoluzione di controversie internazionali (Avv. Mauro Rubino-Sammartano)
17.00 Aspetti fiscali dell'arbitrato (Dott. Antonio Tiezzi, Commercialista in Bologna; Direttore finanziario Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea)
17.30 Interventi e discussione
18.30 Chiusura lavori

FIRENZE, Secondo corso sull'arbitrato

ASSOCIAZIONE GIUSTIZIA ARBITRALE e CORTE ARBITRALE EUROPEA
È in corso di svolgimento il ***SECONDO CORSO SULL'ARBITRATO, Sala Convegni della Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari 5, Firenze, Otto sessioni a partire da venerdì 7 febbraio 2003, ore 14,30 ultima sessione 23 maggio 2003***
tre sessioni introduttive (parte generale) e cinque simulazioni di arbitrato (parte speciale) con il patrocinio dell' Ordine degli Avvocati di Firenze, dell' Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze e del Collegio dei Ragionieri di Firenze; con l'adesione di Sindacato Avvocati Firenze e Toscana, Avvocatura Indipendente Firenze; Associazione Dottori Commercialisti – Sindacato Unitario di Firenze, Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze
Per informazioni, contattare la
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: AISC & MGR, Viale G. Mazzini 70, 50132 Firenze, Tel. 055 24 80 202, Fax 055 24 80 246, e-mail *css@css-congressi.it*

FIRENZE, 11 giugno 2003

Giornata di studio sulla conciliazione e mediazione.
Per informazioni contattare il segretario della Corte Arbitrale - sez. di Firenze e-mail *c.mastellone@studiomastellone.it*

NOTIZIE DALLE SEZIONI LOCALI

ACCORDO CONFEDILIZIA

Riportiamo qui di seguito la clausola compromissoria relativa alla Camera Immobiliare della Corte Arbitrale Europea risultante dall'accordo CONFEDILIZIA - Confederazione Italiana Proprietà Edilizia nel settore immobiliare, nelle materie delle locazioni, il condominio, i contratti preliminari di compravendita, i contratti di compravendita, la mediazione immobiliare:

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a tentativo di conciliazione ad opera di un Conciliatore che sarà nominato d'intesa tra le Parti medesime. In difetto di accordo sulla nomina, essa sarà effettuata dalla Camera Immobiliare della Corte Arbitrale Europea–Sezione della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, istituita dal Protocollo d'intesa stipulato in data 24 luglio 2002 tra la Confedilizia e la Corte Arbitrale Europea. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro trenta giorni dall'intervenuta nomina del Conciliatore che, all'uopo, procederà alla convocazione delle Parti ed a formulare una proposta di risoluzione. Se la conciliazione darà esito positivo, si redigerà processo

verbale che dovrà essere sottoscritto dalle Parti e dal Conciliatore. Il verbale costituirà a tutti gli effetti contratto di transazione. Se la conciliazione non riuscirà il processo verbale potrà indicare le ragioni del mancato accordo. Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà deferita - come previsto nel Regolamento per Arbitrato nazionale rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, richiamato nel precitato Protocollo d'intesa e ove non sia vietato da espressa norma di legge - ad un arbitro unico da nominarsi e che deciderà secondo diritto, in conformità al Regolamento medesimo, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'arbitrato, salva diversa volontà delle Parti, avrà sede nel capoluogo di provincia ove è sito l'immobile.

La Segreteria generale della Confedilizia ha trasmesso alle Associazioni territoriali ogni informativa sulla Camera immobiliare e tutta la documentazione necessaria per ricorrere alla stessa. In particolare, tra la documentazione trasmessa (e di cui ogni socio può prendere conoscenza presso l'Associazione di competenza) figura anche la "clausola compromissoria" da inserirsi nei contratti per poter utilizzare il nuovo istituto concordato fra Confedilizia e Corte Arbitrale Europea.

Bollettino della Corte Arbitrale Europea, Delegazione Italiana, autorizzazione del Tribunale di Milano n. 326 del 31.05.1997
Presidente della Corte Arbitrale Europea e della Delegazione Italiana: Avv. Mauro Rubino Sammartano, Milano (e-mail: milano@rubinosammartano.it)
Redattore del Bollettino: Avv. Carlo Mastellone, Firenze (e-mail: c.mastellone@studiomastellone.it), con la collaborazione di Avv. Tirtza Meucci, Firenze.

Sito Web della Corte Arbitrale Europea: http://cour-europe-arbitrage.org